

**Aglaia Mc Clintock**, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*.

Il volume dal titolo *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale* (Napoli, 2010, Edizioni Scientifiche Italiane) di cui è autrice A. Mc Clintock, si inserisce nella sezione giuridico-sociale delle pubblicazioni della Facoltà di economia e del Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali dell'Università degli Studi del Sannio.

L'autrice, nel primo capitolo (*Servi poenae*), muovendo dalla considerazione che durante l'età degli Antonini si assiste ad un netto miglioramento della condizione servile, considera il paradosso della contestuale nascita di una nuova forma di assoggettamento di liberi e schiavi che, condannati a scontare determinate pene, erano definiti *servi poenae*. Di qui l'esigenza di una analisi della condizione giuridica del servo della pena (che viene condotta nel secondo capitolo). Nel primo capitolo vengono esaminate le conseguenze che portava con se questo *status*. Esse erano molteplici, dalla perdita della libertà e della cittadinanza, alla confisca dei beni; il *damnatus* veniva marchiato sul volto ed era condannato a vivere solamente in virtù del lavoro forzato e della pena che doveva scontare. Era, insomma, un «morto attardato alla vita, *quia servitus morti adsimulatur*». Segue una disamina del collegamento tra la condanna *ad me-*

*talla, ad gladium e ad bestias* e la *servitus poenae* e l'esame della differenza tra il questa e la *servitus Caesaris*; il discrimine stava nel fatto che coloro i quali venivano assoggettati alla prima forma di servitù erano «consacrati» alla pena e non divenivano strumento di acquisto per il fisco, al contrario dei servi di Cesare. Infatti da alcuni frammenti di Callistrato, Ulpiano e Marciano, contenuti rispettivamente in D. 49.14.12, D. 29.2.25.3 e in D. 34.8.3 pr., si evince che l'istituzione di erede del soggetto divenuto schiavo della pena si aveva *pro non scripta*; e lo stesso accadeva nel caso di legato disposto in suo favore. Interessante è anche notare come l'autrice abbia cercato un collegamento tra lo *status* dell'*homo sacer* e il *servus poenae*, situazioni diverse ma accomunate dalla messa al bando – in maniere differenti – del cittadino macchiatosi di illeciti contro la comunità. La *servitus poenae*, dunque, «è una nuova condizione che precede la morte» ed è uno *status* che si acquista nel momento in cui viene emessa la sentenza. Questo primo capitolo, denso di contenuti, si chiude con la considerazione che i servi della pena erano servi *sine domino*, in quanto privi di proprietario, al contrario di ciò che accadeva nel caso del servo del fisco. Così si spezzava il tradizionale binomio *dominus-servus*, aumentando ancor più la distanza tra la condizione del condannato – servo della pena – e quella dello schiavo – servo di Cesare e schiavo imperiale.

latino *servare*; inoltre si riflette sull'erosione che il concetto di servitù ha subito ad opera dello stoicismo e del cristianesimo. L'autrice affronta quindi la questione se la servitù della pena sia stata abolita da Giustiniano con la Novella 22 del 536 d.C., provvedimento ambiguo che ha diviso il pensiero della dottrina in due filoni. Taluni ritengono che il provvedimento abbia definitivamente abolito l'istituto, altri sostengono che la *servitus poenae* sia stata eliminata solo con riferimento alla condanna al lavoro forzato nelle miniere, dato che questa è l'unica condanna ricordata nel testo. Segue un breve *excursus* sul tardo medioevo, periodo in cui la servitù penale non individuava più la condizione di coloro che venivano condannati a morte ma si limitava a qualificare la pena del lavoro forzato.

Il testo è completato da un'appendice sul tema "Giuristi culti della prima età moderna", che illustra il pensiero dei vari autori di spicco di questo periodo e non solo, da Cuiacio a Beccaria a Filangieri, in merito alla condanna e alla pena, alla loro funzione ed origine. Gli indici delle fonti e degli autori citati chiudono il lavoro.

[ALESSANDRA GUIDONE]

Il secondo capitolo (*Morte civile*) è dedicato alle conseguenze che comportava la servitù della pena sul piano privatistico. In primo luogo la privazione della libertà e la conseguente perdita della cittadinanza, che avevano luogo immediatamente; segue una breve disamina delle varie tipologie di privazione della libertà, dalla custodia nelle carceri alla condanna ai lavori forzati nelle miniere. Di qui l'enunciazione delle similitudini e delle differenze intercorrenti tra la servitù della pena, la schiavitù e la *deportatio*. Effetti comuni ai tre istituti erano la confisca dei beni e la perdita dei diritti successori ma il deportato, al contrario del servo della pena, perdeva i suoi beni pur avendo sempre la possibilità di ricostruirsi un patrimonio. Inoltre, dall'analisi delle fonti effettuata dall'autrice, non sembra che il matrimonio del deportato si sciogliesse, cosa che invece accadeva al *servus poenae*. Come spiega McClintock, le differenze tra i due regimi «dipendono dal fatto che la giurisprudenza è restia a considerare il primo *pro defuncto*».

Ulteriore conseguenza giuridica susseguente a tale *status* era la perdita della cittadinanza che veniva collegata all'irrogazione dei primi due gradi della pena *ad metalla*, ovvero la *damnatio ad metalla* e in *opus metalli*; nel caso della condanna in *ministerium metallicorum* comminata ad *tempus*, invece, la cittadinanza poteva essere conservata. Segue l'analisi di alcune fonti che attestano come sul finire della Repubblica alla condanna a morte non se-

guiva automaticamente la perdita della cittadinanza e dei diritti civili. E' il caso del testamento redatto da Malleolo poco prima del supplizio e della testimonianza di Cicerone riguardo all' esilio volontario cui sceglieva di sottoporsi il soggetto che, per sottrarsi alla condanna, si spogliava volontariamente della *civitas*. Importante anche la riflessione sulle differenze intercorrenti tra *honestiores* ed *humiliores* e sulla loro accentuazione in epoca imperiale. Il *servus poenae* non era titolare della *testamenti factio* attiva né passiva dal momento che il testatore doveva essere libero, cittadino e *sui iuris*; da segnalare è il passo in D.28.3.6.6 dove Ulpiano discute i problemi relativi alle disposizioni *mortis causa* del condannato alla pena capitale e trasformato, quindi, in servo della pena; il giurista espone anche un' eccezione, ovvero la possibilità concessa dall'imperatore ai soldati di testare *iure militari*, senza la necessità di osservare i requisiti formali e le norme previste per il testamento ordinario. Ultime due conseguenze dello *status* di servo della pena erano: a) la possibilità di ricevere gli alimenti, ovvero i mezzi di prima necessità come cibo, vestiti o una somma idonea a procurarli, stante la totale incapacità patrimoniale del servo della pena; b) la particolare disciplina della successione *ab intestato*. A tale ultimo riguardo, valeva la regola per cui era capace di avere successori *ab intestato* chi fosse un libero cittadino *sui iuris*; dall'esame dei due passi contenuti in D.1.6.7 e di D. 48.20.5 pr. risulta che il nipote succedeva

nella posizione del padre e il marito riceveva la dote della moglie divenuta *serva poenae*; sembra che il condannato si dovesse considerare morto, cancellato dai gradi di parentela che permettevano di dar luogo alla successione legittima.

Nel terzo capitolo (*Restituito in integrum damnatorum*) viene affrontata la tematica relativa alla possibilità di liberazione del *damnatus* attraverso tre strumenti, rappresentati dalla *dismissio*, dall'*indulgentia* e dalla *restitutio*. Dopo aver effettuato il paragone tra i tre istituti, l'autrice passa in rassegna il provvedimento restitutorio ad effetti globali e quello ad effetti parziali. Il primo veniva concesso nei casi di annullamento della sentenza per revisione del processo o per violazione di norme procedurali e permetteva la reviviscenza della situazione precedente al giudicato, come se la sentenza non avesse mai avuto luogo. Il provvedimento ad effetti parziali, invece, sembra essere stato al centro di vari dibattiti relativi a problemi pratici susseguenti al detto provvedimento restitutorio, quali gli *iura cognationis* e l'estinzione o meno dello *ius patronatus*. Questa parte della ricerca si chiude con l'esame delle testimonianze attestanti la semplice liberazione dei condannati non congiunta a provvedimenti restitutori.

Nell'ultimo capitolo (*Servitus poenalis*) Mc Clintock ricerca le origini dell'utilizzo dell'espressione *servitus poenae*, scandagliando vari documenti, dalle fonti agli scritti dei Padri della Chiesa, ed individuando l'etimologia del termine *servus*, dal verbo